

Delibera n. **129/2014** del Consiglio di Amministrazione del **27/06/2014**

pag. 1/8

OGGETTO: Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza n. 19/2014 del giorno 10 giugno 2014, avente per oggetto la sottoscrizione di un testo di convenzione per tirocini curriculari, e la corrispondente versione in lingua inglese, per quelle aziende che abbiano la sede legale o la sede distaccata all'estero.

N. o.d.g.: 08/01 Rep. n. 129/2014 Prot. n. 17259 UOR: Ufficio Stage e job Placement

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO	X				Tonino PENCARELLI				X
Massimo BERLONI				X	Vilberto STOCCHI	X			
Vittorio LIVI				X	Mary Cruz BRAGA	X			
Tiziana PRIMORI	X				Veronica GNAGNARELLA				X
Massimo BALDACCI	X				Chiara SISTI	X			
Bonita CLERI	X								

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente		X	
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	
Dott. Vincenzo GALASSO		X	

Si sottopone a ratifica del Consiglio di Amministrazione il Decreto Rettorale d'urgenza n. 19/2014 del giorno 10 giugno 2014, avente per oggetto la sottoscrizione di un testo di convenzione per tirocini curriculari, e la corrispondente versione in lingua inglese, per quelle aziende che abbiano la sede legale o la sede distaccata all'estero. Il testo di convenzione sarà pertanto privo di riferimenti normativi vigenti sul territorio italiano, nel rispetto comunque dei principi comunitari e della normativa nazionale di riferimento.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto l'art. 18 della Legge 196 del 24 giugno 1997 e il successivo regolamento attuativo, Decreto Interministeriale n.142 del 25 marzo 1998, fra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, volto a promuovere la realizzazione di momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012;
- Vista la delibera n. 102 del Senato Accademico del 9 aprile 2003 in materia di tirocini formativi ed orientamento;
- Vista la delibera n. 167 del Consiglio di Amministrazione dell'11 aprile 2003 in materia di tirocini formativi ed orientamento;
- Vista la delibera n. 807 del Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2004 in materia di tirocini formativi ed orientamento;
- Vista la deliberazione assunta dal Senato Accademico nella seduta del 21 giugno u.s.;

Delibera n. **129/2014** del Consiglio di Amministrazione del **27/06/2014**

pag. 2/8

- Vista la delibera n. 115 del Senato Accademico del 21 giugno 2011 riguardante la variazione dello schema della convenzione di tirocinio formativo e di orientamento;
- Vista la delibera n. 101 del Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2011, inerente la variazione dello schema della convenzione di tirocinio formativo e di orientamento;
- Considerata la richiesta avanzata dall'Azienda ospitante in sede ubicata all'estero di sottoscrivere un testo di convenzione non strettamente riconducibile a normativa vigente sul territorio italiano, ma il cui testo comunque garantisca il rispetto dei principi comunitari e della normativa nazionale di riferimento;
- Ritenuto prioritario assumere iniziative utili al fine di garantire massima possibilità di svolgimento del tirocinio formativo curriculare agli studenti presso aziende anche all'estero;
- Visto il parere favorevole del Delegato del Rettore ai Tirocini Formativi e Placement, Prof. Tonino Pencarelli;
- Sentito il Direttore Generale;

delibera

di ratificare il Decreto Rettorale d'urgenza n. 19/2014 del giorno 10 giugno 2014 relativo alla sottoscrizione di un testo di convenzione per tirocini curricolari, e la corrispondente versione in lingua inglese, per quelle aziende che abbiano la sede legale o la sede distaccata all'estero.

DECRETO RETTORALE D'URGENZA N.19/2014

IL RETTORE

- Visto l'art. 18 della Legge 196 del 24 giugno 1997 e il successivo regolamento attuativo, Decreto Interministeriale n.142 del 25 marzo 1998, fra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, volto a promuovere la realizzazione di momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012;
- Vista la delibera n. 102 del Senato Accademico del 9 aprile 2003 in materia di tirocini formativi ed orientamento;
- Vista la delibera n. 167 del Consiglio di Amministrazione dell'11 aprile 2003 in materia di tirocini formativi ed orientamento;
- Vista la delibera n. 807 del Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2004 in materia di tirocini formativi ed orientamento;
- Vista la deliberazione assunta dal Senato Accademico nella seduta del 21 giugno u.s.;
- Vista la delibera n. 115 del Senato Accademico del 21 giugno 2011 riguardante la variazione dello schema della convenzione di tirocinio formativo e di orientamento;
- Vista la delibera n. 101 del Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2011, inerente la variazione dello schema della convenzione di tirocinio formativo e di orientamento;
- Considerata la richiesta avanzata dall'Azienda ospitante in sede ubicata all'estero di sottoscrivere un testo di convenzione non strettamente riconducibile a normativa vigente sul territorio italiano, ma il cui testo comunque garantisca il rispetto dei principi comunitari e della normativa nazionale di riferimento;

Delibera n. **129/2014** del Consiglio di Amministrazione del **27/06/2014**

pag. 3/8

- Ritenuto prioritario assumere iniziative utili al fine di garantire massima possibilità di svolgimento del tirocinio formativo curriculare agli studenti presso aziende anche all'estero;
- Visto il parere favorevole del Delegato del Rettore ai Tirocini Formativi e Placement, Prof. Tonino Pencarelli;
- Visto l'art 16 comma 2 dello Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo che conferisce al Rettore il potere di assumere provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

DECRETA

1. E' approvato il testo della convenzione per tirocini curriculari per aziende con sede legale o sede distaccata all'estero come di seguito riportato:

CONVENZIONE DI TIROCINIO, FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO N.

(Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 25 marzo 1998, n. 142)

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con sede in Urbino, codice fiscale n. 82002850418, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. STEFANO PIVATO, nato a Gatteo (FC) il 03/08/1950, C.F. PVTSTFN50M03D935E, domiciliato per la carica in Urbino, Via Saffi n. 2,

e

l'azienda/ente, con sede legale in
CAP Provincia Via, P.IVA o
C.F., d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato da
..... nato/a a, il

premesse

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le Università possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico,

si conviene quanto segue:

Art. 1

L'azienda/ente,
si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento in stage, gli studenti del soggetto promotore, in tirocinio di formazione ed orientamento.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, di durata non superiore ai 12 mesi, ovvero ai 24 mesi in caso di soggetto portatore di handicap, non costituisce rapporto di lavoro.

Delibera n. **129/2014** del Consiglio di Amministrazione del **27/06/2014**

pag. 4/8

2. il tirocinante, deve essere inteso come “lavoratore” ai fini ed agli effetti delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in base ai principi comunitari e alla normativa nazionale vigente nel paese dell’ente/azienda ospitante.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio, l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico – organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
4. Per ciascun tirocinante, inserito nell’impresa ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in azienda
 - le strutture aziendali (sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento.
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, presso l’INAIL con la speciale formula della copertura assicurativa “gestione per conto dello Stato” e presso apposita compagnia per quei tirocini extra-europei per i quali non è prevista tale copertura. Il soggetto promotore assicura inoltre i tirocinanti per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. Il soggetto ospitante si impegna, in caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore ed agli istituti assicurativi facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore:
 - Polizza Infortuni Cumulativa - AIG Europe Limited n. IAH0002656;
 - Responsabilità civile: compagnia/agenzia UNIPOL - UGF polizza n° 51557465.
3. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento:
 - alla Regione (o alla Provincia delegata);
 - alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, competenti per territorio in materia di ispezione;
 - agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Art. 5

1. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili.
2. Il soggetto ospitante deve assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in ottemperanza alla normativa nazionale vigente nel paese dell’ente/azienda ospitante.

Delibera n. **129/2014** del Consiglio di Amministrazione del **27/06/2014**

pag. 5/8

Art. 6

Il tirocinante non percepirà alcuna retribuzione durante il periodo di stage. Tuttavia l'Azienda, ove lo ritenga opportuno, può decidere di corrispondere al tirocinante una borsa di studio, per agevolare l'effettuazione dello stage, o una qualsiasi altra forma di beneficio (ad esempio buoni pasto, mensa aziendale, trasporti, rimborso spese) a sua discrezione e alle condizioni da essa fissate.

Art. 7

La presente convenzione ha la durata di un anno dalla data della sua sottoscrizione e si intende rinnovata ogni anno, salvo disdetta scritta di una delle parti da comunicarsi via raccomandata A/R tre mesi prima della scadenza prevista. In ogni caso dovrà essere assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Art. 8

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi, ai sensi dei principi comunitari e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile risolvere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il foro di Urbino.

Art. 10

Le eventuali spese di registrazione della convenzione sono a carico del soggetto che chiede la registrazione.

Urbino, il

Azienda

Firma e timbro

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

per il Rettore
Prof. Stefano Pivato

il Delegato Rettoriale
Prof. Tonino Pencarelli

2. E' approvata la corrispondente versione in lingua inglese del testo della convenzione di cui al punto 1):

Delibera n. **129/2014** del Consiglio di Amministrazione del **27/06/2014**

pag. 6/8

INTERNSHIP, TRAINING AND ORIENTATION AGREEMENT No

The Carlo Bo University of Urbino, with legal headquarters in Urbino, tax code no.822002850418, hereafter referred to as the "Promoting Subject", and represented by Rector Prof. STEFANO PIVATO, born in Gatteo (FC), C.F. PVTSFN50M03D935E, on 3 August 1950, having elected as his residence for professional purposes the address of: Via Saffi, no. 2,

and

The _____ (Company/Institution Name),
with legal headquarters in (City) _____
(Province/County) _____ (Street Address) _____
(Postal code) _____ (Country) _____
(V.A.T./Tax code no.) _____ hereafter referred to as the
"Host Subject"-- represented by-- (Name) _____,
born in (Place of Birth) _____,
on (Date of Birth: day/mo./year) _____

introduction

The above-said parties, with the aim of facilitating students' professional choices through direct experience in the work world, and in recognition of the educational sector's role in organizing alternating periods of study and work for its students,

agree as follows:

Article 1

The _____ (Company/Institution Name), undertakes to host at its offices - following an objective evaluation of its ability to act in that capacity - job placement/internship students of the Carlo Bo University of Urbino for training and orientation activities.

Article 2

1. The training and orientation experience — for periods not exceeding 12 months, or 24 months in the case of a handicapped person — does not constitute a work contract.
2. The trainee should be understood as a "worker" for the purposes and effects of the provisions on health and safety at work, based on EU principles and national legislation in force in the country of the institution / host company.
3. During the course of said experience the student's/students' training and orientation will be monitored and double-checked by a tutor designated by the Promoting Subject (University) as its didactic-organisational manager, as well as by a firm-designated manager-supervisor.
4. A professional training and orientation plan will be provided for each trainee who enters the host firm, as per the conditions of the present Agreement. Said plan will include:
 - the trainee's name;
 - the names of the tutor and the manager-supervisor designated by the firm;
 - the objectives and organisational details of the traineeship/internship, including details of the hours during which the trainee will be present on company premises;

Delibera n. **129/2014** del Consiglio di Amministrazione del **27/06/2014**

pag. 7/8

- the premises (addresses, departments, offices) at which the training/internship will take place;
- the identifying code of the National Insurance Programme (or similar legislation), which provides coverage for the trainee/intern, as well as information regarding the extent of personal responsibility involved, as outlined by Civil Law.

Article 3

During the course of the training and orientation period the job placement participant/intern will be obliged:

1. to carry out the activities foreseen by the training and orientation project;
2. to respect any existing regulations concerning hygiene, safety and health that concern his or her training location;
3. to respect the confidential nature of any data, information or knowledge concerning productive processes and company products with which s/he comes into contact during the training process;

Article 4

1. The Promoting Subject will insure the trainees/interns against: on-the- job accidents, through the Italian state-sponsored insurance (INAIL) agency by special formula with the insurance coverage of "managing on behalf of the State" and to a company at a special training for those non-European countries for which there is no such coverage. The Promoting Subject will also insure the trainees/interns against damages for which they are liable according to Civil Law through insurance agencies operating in the sector.
2. In the case of accidents occurring during the training programme, the Host Subject undertakes to declare (within the time provided by law) the incident with the Promoting Subject as well as filing a claim with the insuring institutions/agencies referring to the number of insurance signed by the person promoter:
 - Polizza Infortuni Cumulativa - AIG Europe Limited n. IAH0002656;
 - Responsabilità civile: compagnia/agenzia UNIPOL - UGF polizza n° 51557465.
3. The Promoting Subject undertakes to send a copy of the present Agreement of each training and orientation project:
 - to the Regional government (or Provincial government nominated);
 - to the Provincial offices of the Ministry of Labour and Social Welfare competent for the inspection of the territory concerned;
 - to the representatives of the Host Subject's Trade Union.

Article 5

1. The Host Subject must be in compliance with the legislation on the right to work of persons with disabilities.
2. The Host Subject must ensure that the trainee, in the start of the internship, adequate information and training on health and safety in the workplace in accordance with the national legislation in force in the country hosting company.

Article 6

The trainee/intern will not receive retribution during the training/internship period. However, the Host Company/Institution is free to assign the trainee/intern a scholarship to help him/her to complete the training/internship experience. Furthermore, the trainee/intern will be able to take ad-

Delibera n. **129/2014** del Consiglio di Amministrazione del **27/06/2014**

pag. 8/8

vantage of the company canteen/cafeteria, as well as any other services normally offered by the company to its employees, in accordance with the rules established for the use of said service(s).

Article 7

The present Agreement has a duration of one year from the date of its signing and shall be deemed renewed each year save upon written notice of non-renewal by one of the Sides. It has to be notified by registered A / R three months before the deadline. In any case it must be ensured the completion of the training already underway.

Article 8

The Sides declare that they are both informed of the details of this Agreement and that they consent to having the personal data (gathered herein for the purpose of formalising this Act) saved in their files, concerning the protection of personal data.

Article 9

The Sides agree to settle amicably any disputes arising from this Convention; in case you can not resolve the dispute in this way, it is agreed that jurisdiction is the court of Urbino.

Article 10

Any registration fees of the Convention shall be borne by the person seeking registration.

Urbino, (date)

Company/Institution

The Carlo Bo University of Urbino

per il Rettore
Prof. Stefano Pivato

Signature and official stamp

il Delegato Rettoriale
Prof. Tonino Pencarelli

3. Il presente decreto verrà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Senato Accademico

Urbino, il 10 giugno 2014

Il Rettore
f.to Stefano Pivato